

La legge 9 agosto 2013, n. 99

(conversione del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76) - recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti – è intervenuta sul contratto di apprendistato.

L'art. 2, Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile – definisce **l'apprendistato "modalità tipica di entrata dei giovani nel mondo del lavoro"**. Già il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 aveva individuato nel 30 settembre 2013 il termine entro il quale la *Conferenza Stato-Regioni doveva adottare linee guida volte a disciplinare l'apprendistato professionalizzante*, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme su tutto il territorio nazionale **dell'offerta formativa pubblica (quella di base e trasversale, per un massimo di 40 ore annue)**.

Le suddette linee guida potevano adottare le seguenti disposizioni derogatorie del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, recante "Approvazione del modello di libretto formativo del cittadino";

c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della regione ove l'impresa ha la propria sede legale. Essendo decorso inutilmente il termine del 30 settembre senza una diversa disciplina adottata da parte delle Regioni, le previsioni di cui al punto a), b) e c) hanno trovato diretta applicazione, e sono attualmente operative.

Un'altra novità riguardante l'apprendistato è contenuta **nell'art. 9, comma 3**: una aggiunta , attraverso il comma 2 bis , all'art. 3 del D. L. n. 167/2011 che riguarda le fasi successive all'eventuale ottenimento di una qualifica o di un diploma professionale: **Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del D.L.vo n. 226/2005, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere**: in tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto."